



**CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE AGRICOLE FINALIZZATI
ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA PROMOZIONE
DEI PROPRI PRODOTTI E ATTIVITÀ**

(approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 168 del 25 settembre 2014)

Articolo 1

Premessa

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo e la tutela del sistema economico locale, la Camera di Commercio di Vicenza intende incentivare, attraverso l'erogazione di contributi, il proprio sostegno alle micro e piccole imprese agricole che decidono di effettuare investimenti in materia di innovazione tecnologica, avvalendosi di soggetti specializzati¹, per promuovere i loro prodotti e la loro attività.

L'ammontare del contributo alle spese sostenute è del 50%, con il limite massimo di € 1.500 per ciascuna impresa. La Camera di Commercio concorrerà con il proprio contributo per le spese sostenute da parte dell'impresa il cui ammontare minimo non sia inferiore a € 1.000 al netto dell'IVA. I contributi sono erogati alle imprese nell'ordine risultante dalla graduatoria indicata nel successivo articolo 7 e fino all'esaurimento della somma stanziata di € 40 mila.

Articolo 2

Imprese ammesse al contributo e non ammesse

Il contributo è rivolto alle micro e piccole imprese agricole² che svolgono a titolo principale le attività comprese nei codici ATECORI 2007 seguenti (di cui alla lettera A): da codice A01.11 a codice A01.13.40; da codice A01.19.1 a codice A01.19.20; codice A01.21; codice A01.24; codice A01.25; codice A01.26; codice A01.28; codice A01.41, codice A01.42, codice A01.43; codice A01.45, codice A01.46; codice A01.47; codice A 01.49.1; codice A 01.49.3 e codice 01.50.

Sono ammesse a contributo le imprese che:

- a) sono iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Vicenza e hanno sede legale e/o unità locale operativa destinataria dell'investimento nella provincia di Vicenza; **è ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascuna impresa, che può riguardare la sede legale o l'unità locale**; se la domanda viene presentata per l'unità locale, la stessa deve svolgere come attività principale un'attività tra quelle definite dai codici ATECORI di cui al comma precedente.
- b) hanno versato tutti i diritti camerali dovuti³;
- c) sono attive all'atto della presentazione della domanda e a quella dell'erogazione del contributo;
- d) non sono sottoposte a procedure concorsuali, né a procedure di liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Non sono ammesse le imprese che:

¹ Società, imprese individuali, liberi professionisti.

² D.M. 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive – pubblicato su G.U. 12 ottobre 2005, n. 238. Ai sensi dell'art. 2, comma 1. «la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupanti, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro»[.....]

³ o li versino entro 30 gg. dal ricevimento dell'invito a versarli.

- a) non rientrano nella categoria di micro o piccola impresa agricola;
- b) svolgono un'attività non compresa tra quelle elencate alla lettera A dei codici ATECORI sopra descritti;
- c) sono già fornitrici della Camera di Commercio di Vicenza alla data di presentazione della domanda ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135⁴ (di conversione con modificazioni del D.L. 6 luglio 2013, n. 95);
- d) per gli investimenti previsti dal presente bando, beneficiano nell'esercizio in corso o abbiamo beneficiato nei due esercizi precedenti, di altri finanziamenti o contributi pubblici, anche di fonte comunitaria, dalla Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici, anche per tramite di Enti privati;
- e) presentano una domanda irricevibile (illeggibile, non sottoscritta), tale da renderla nulla e quindi impedirne la valutazione in sede di istruttoria⁵;
- f) presentano una domanda con una previsione di spesa inferiore a € 1.000 al netto dell'IVA;
- g) non sono in regola con le disposizioni in materia di «aiuti di stato»⁶ (Regime de minimis) di cui al successivo art. 5.

Articolo 3

Investimenti ammessi e non ammessi a contributo

Sono ammessi al contributo camerale gli investimenti di seguito indicati per servizi e forniture resi da soggetti specializzati nel settore e che riguardano:

- a) la realizzazione e/o ottimizzazione del sito internet aziendale, secondo i principi del web-marketing SEO (search engine optimisation)⁷;
- b) la consulenza per: analisi strategica, progettazione, realizzazione e gestione di attività di comunicazione e marketing digitale, nelle sue diverse declinazioni, quali attività propedeutiche alla realizzazione/ottimizzazione del sito web;
- c) l'avvio o miglioramento delle applicazioni software per lo sviluppo di attività di e-commerce per la vendita e la promozione on-line dei prodotti e dell'attività attraverso il sito internet e/o altri ambienti web (mobile, social network);
- d) la progettazione e realizzazione stampa di materiale promozionale con immagine coordinata al fine della promozione dei prodotti e dell'attività (come ad esempio depliant, pieghevoli, opuscoli informativi, manifesti, biglietti da visita e video);

Non sono ammessi al contributo camerale tutti gli investimenti non sopra indicati e in particolare:

- a) le spese per l'acquisto di hardware;
- b) le spese per l'acquisto di software non espressamente collegato con la realizzazione delle attività elencate tra le spese ammesse a contributo;

⁴ L'art. 4, comma 6 recita testualmente: «A decorrere dal 1 gennaio 2013...gli enti di diritto privato di cui agli artt. da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche....».

⁵ Nell'ipotesi ricorra il caso previsto dalla lettera e) dell'art. 2 del bando sarà data comunicazione all'impresa. L'impresa può comunque ripresentare la domanda entro i termini, purché completa; a tale domanda verrà assegnato un nuovo protocollo secondo l'ordine di arrivo. Si precisa che il protocollo assegnato ad una domanda irricevibile non costituisce titolo per la conservazione del posto in graduatoria, ad eccezione di particolari casi specificati al successivo art. 7.

⁶ La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli «aiuti di Stato» (regime de minimis) per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione Europea e a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima entro la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza notificazione preventiva. Tale regola prende il nome di «de minimis».

⁷ Web marketing SEO: il termine tecnico utilizzato per definire l'operazione di ottimizzazione dei motori di ricerca è SEO, acronimo di Search Engine Optimization; l'ottimizzazione del sito è un'operazione volta a controllarne il buon andamento (lato SEO) che un sito web riceve per aumentare il volume di traffico proveniente dai motori di ricerca.

- c) le spese risultanti da fatture o altri documenti che rechino data anteriore a quella di presentazione della domanda.
- d) le spese sostenute per costi interni dell'impresa; l'IVA, le altre imposte, tasse, tributi e spese notarili e le spese di consulenza fiscale e legale ordinarie.

Articolo 4

Termini di inizio e fine degli interventi

Sono ammesse a contributo le spese indicate all'articolo 3 effettivamente sostenute e pagate dopo la data di presentazione della domanda, 1° ottobre 2014, e fino alla data di scadenza per la presentazione del rendiconto, il 31 marzo 2015.

Articolo 5

Regime «de minimis»

I contributi si intendono erogati in regime «de minimis», ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013⁸, che disciplina gli aiuti de minimis erogabili in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli⁹. L'importo massimo complessivo degli aiuti de minimis, che possono

⁸ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella GUUE 24 dicembre 2013 n. L 352

⁹ Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 ha disciplinato gli aiuti de minimis erogabili in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ha stabilito:

- a) che l'importo massimo complessivo degli aiuti de minimis che possono essere concessi a un'impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari per le attività rientranti nel settore della produzione agricola;
- b) che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa;
- c) che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 15.000,00 devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
- d) che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1408/2013 non si applica: a) agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; b) agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; c) agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti "non trasparenti";
- e) che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti de minimis per attività rientranti nel settore della produzione agricola comporti il superamento della soglia di €15.000,00 nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina de minimis prevista dal Reg. 1408/2013;
- f) che se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento de minimis «generale» n. 1407/2013, gli aiuti de minimis, concessi ai sensi del Regolamento de minimis «agricoltura» n. 1408/2013 per le attività di produzione agricola, possono essere cumulati con aiuti de minimis concessi per gli altri settori o attività purché non superino il massimale previsto nel Regolamento de minimis «generale» n. 1407/2013 (il cui plafond ammonta a € 200.000 nei tre esercizi finanziari), e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi sulla base del Regolamento de minimis "generale" n. 1407/2013; [.....];
- g) che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un

essere concessi a un'impresa unica¹⁰ che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, non può superare € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari per le attività rientranti nel settore della produzione agricola. L'impresa assegnataria del contributo è dunque tenuta a dichiarare, sia nella domanda di cui all'articolo 6, sia nel rendiconto di cui all'articolo 8, tutti i contributi ricevuti in regime de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Ai fini del presente bando gli esercizi da considerare sono i seguenti: 2014-2013-2012¹¹.

Articolo 6

Presentazione della domanda di contributo

La domanda di contributo è redatta su apposito modulo della Camera di Commercio, scaricabile dal sito www.vi.camcom.it, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e trasmessa dal 1° ottobre 2014 al 31 ottobre 2014, esclusivamente:

a) mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC della Camera di commercio: cameradicommercio@vi.legalmail.camcom.it con oggetto: «**Bando di concorso per contributi a sostegno delle micro e piccole imprese agricole finalizzati all'innovazione tecnologica per la promozione dei propri prodotti e attività**»;

b) con Raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Vicenza, Ufficio Agricoltura, Industria e Ambiente, Via Montale, 27 – 36100 VICENZA, con indicazione sulla busta della dicitura «**Bando di concorso per contributi a sostegno delle micro e piccole imprese agricole finalizzati all'innovazione tecnologica per la promozione dei propri prodotti e attività**»; si terranno in considerazione le domande inviate tramite Raccomandata A.R. entro la scadenza del bando e ricevute dalla Camera di Commercio entro il 4 novembre 2014.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

La Camera di Commercio di Vicenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

In sintesi dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- 1) domanda di contributo (modulo composto da sette pagine), sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, redatta esclusivamente sul modulo di cui al primo paragrafo (termini di presentazione: inizio 1° ottobre 2014 – fine 31 ottobre 2014);
- 2) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare dell'impresa (**il modulo per la dichiarazione è accluso in calce al modulo di domanda di cui al punto 1**).
- 3) fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
- 4) breve relazione, su carta intestata, nella quale l'impresa descrive le motivazioni per cui intende fare l'investimento con indicate le voci di spesa, tra quelle elencate alle lettere a), b) c) e d) del precedente art. 3, a cui lo stesso investimento si riferisce (massimo 30 righe);
- 5) preventivi di spesa al netto di IVA, su carta intestata dei fornitori, datati e intestati all'impresa con specifico

regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione.

¹⁰ Per impresa unica si intende l'impresa beneficiaria e le imprese, a monte o a valle, ad essa legate da uno o più rapporti di collegamento indicati all'art. 2, par. 2, del Reg. 1408/2013. Il concetto di impresa unica è stato introdotto e specificato dal nuovo Regolamento che prevede che nel calcolo del plafond de minimis sia presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.

¹¹ Nella dichiarazione De Minimis relativi quelli ricevuti in base al Regolamento (U.E.) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, vanno elencati in modo separato e distinto da quelli eventualmente ricevuti in base al Regolamento (U.E.) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

riferimento alle voci di spesa di cui al precedente art. 3 (gli estremi dei preventivi allegati dovranno essere riportati a pag. 3 della domanda).

Articolo 7

Esame delle domande

Le domande di contributo saranno esaminate dal Dirigente di Settore che si avvarrà, eventualmente, della collaborazione di esperti. Il Dirigente può richiedere, quando lo ritenga opportuno, tramite l'Ufficio incaricato dell'istruttoria, della documentazione integrativa. La documentazione richiesta dovrà pervenire, con una delle modalità descritte alle lettere a) e b) del precedente art 6, entro 5 giorni dalla richiesta.

Il Dirigente di Settore con propria determinazione forma la graduatoria delle domande, con specificazione di quelle ammesse, ammesse con riserva e escluse dal contributo, determinando per ciascuna domanda ammessa l'ammontare del contributo concedibile.

L'ordine di precedenza nella graduatoria dei concorrenti è determinato dal criterio cronologico dettato dalla data di presentazione della domanda.

Per data di presentazione della domanda si intende la data di consegna sulla PEC istituzionale della Camera di Commercio di Vicenza, se la domanda viene inviata tramite PEC; si intende invece la data di spedizione, se inviata tramite Raccomandata A.R.

Qualora le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare tutte le domande aventi la stessa data di presentazione, l'importo residuale verrà proporzionalmente suddiviso tra queste.

Articolo 8

Graduatoria delle domande e ammontare del contributo

La graduatoria degli ammessi, ammessi con riserva e esclusi e la relativa determinazione dirigenziale saranno pubblicate sul sito istituzionale della Camera di Commercio entro il 19 dicembre 2014. A fianco dei nominativi delle imprese ammesse sarà indicato l'ammontare del contributo che sarà erogato se l'impresa realizzerà gli investimenti programmati. Alle imprese partecipanti sarà inviata una specifica comunicazione ufficiale.

Articolo 9

Rendiconto

Il rendiconto del contributo, presentato da ciascuna impresa ammessa o ammessa con riserva, è redatto su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio, scaricabile dal sito www.vi.camcom.it; deve essere sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. La trasmissione del rendiconto degli interventi avviene con le stesse modalità utilizzate per la trasmissione delle domande e indicate al precedente art. 6, entro e non oltre **il 31 marzo 2015**.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione del rendiconto.

La Camera di Commercio di Vicenza non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

In sintesi dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- a) Modulo di rendicontazione (modulo composto da tre pagine), sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, redatto esclusivamente sul modulo di cui al primo paragrafo, che consiste in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 contenente, tra gli altri dati, il riepilogo delle fatture pagate;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di rispetto del regime *de minimis*, di cui al precedente articolo 5;
- c) Fotocopia leggibile del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante;
- d) Copia delle fatture pagate e degli altri documenti di spesa, pagati e quietanzati, dell'investimento realizzato. La prova del pagamento della fattura deve risultare da: fotocopia del bonifico bancario o postale, fotocopia dell'estratto conto che attesti l'avvenuto trasferimento di denaro, fotocopia delle ricevute di pagamento con modalità elettroniche, bancomat o carta di credito;

e) Breve relazione (massimo 30 righe) dalla quale risulti: la descrizione dell'intervento realizzato, che deve corrispondere a quello descritto nella domanda, **l'indirizzo internet relativo al sito realizzato** e/o copia del materiale stampa realizzato qualora l'impresa abbia sostenuto spese per gli investimenti descritti alla lettera d) del precedente art. 3. Non sono ammesse modifiche all'intervento programmato.

Articolo 10

Rinvio al Regolamento Generale, norme sulla *privacy*, informazioni

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente bando si fa riferimento al «Regolamento per la concessione di contributi e finanziamenti a sostegno dell'economia provinciale» che detta criteri di carattere generale (approvato con deliberazione n. 130 dell'8 aprile 2003 della Giunta camerale e successivamente modificato con deliberazione n. 19 dell'11 novembre 2005 del Consiglio camerale).

In applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali» i dati comunicati dalle imprese saranno conservati presso gli uffici della Camera di Commercio di Vicenza a ciò autorizzati per le finalità di gestione delle procedure di assegnazione dei contributi e saranno trattati dal personale a ciò incaricato. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale, 27.

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Camera di Commercio di Vicenza per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. La comunicazione dei dati personali necessari a tale finalità è obbligatoria e il rifiuto di comunicarli comporta l'esclusione dalla partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la materia dei controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà, la Camera di Commercio ha facoltà di chiedere l'esibizione dell'originale della documentazione di spesa.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, l'istruttoria riferita al presente bando di concorso è assegnata all'ufficio Agricoltura, Industria e Ambiente che è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazione (tel. 0444 994.829 - fax 0444 994.805, e-mail: agricoltura@vi.camcom.it).

Il responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area 2, Dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan.